



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 febbraio 2014  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0349 (COD)**

---

---

**6386/14  
ADD 1 REV 1**

**CODEC 371  
ENT 38  
MI 147  
CONSOM 44  
COMPET 93**

#### **NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) <b>(prima lettura)</b> Adozione dell'atto legislativo <b>(AL + D)</b> =Dichiarazioni

---

#### **Dichiarazione della Commissione sulla competenza del Comitato**

La Commissione deplora l'adozione dell'articolo 49, paragrafo 5, e del corrispondente considerando 49, suscettibili di creare confusione e incertezza giuridica. Il ruolo dei comitati che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è stabilito solo dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, nessun altro atto di legislazione derivata può modificare né specificare ulteriormente tale ruolo. In particolare, il regolamento interno dei comitati è adottato dagli stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011.

Tale regolamento è applicabile quando il comitato esercita il ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011. Qualsiasi riferimento al regolamento interno al di fuori di questo contesto è superfluo, inopportuno e rischia inoltre di complicare il funzionamento del comitato.

### **Dichiarazione della Commissione sul considerando relativo alla possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti**

Per quanto riguarda il considerando 50 e la possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti, la Commissione attuerà tale considerando secondo la sua prassi, in applicazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Le riunioni del comitato del tipo previsto dalla comitatologia sono esplicitamente escluse dal presente provvedimento. Per quanto riguarda il riferimento alle infrazioni di cui al medesimo considerando, la Commissione ritiene che tale riferimento sia fuorviante in quanto le procedure di infrazione sono discusse con gli Stati membri nel quadro delle procedure di cui all'articolo 258 del TFUE.

### **Dichiarazione dell'Austria e della Germania**

Le versioni in lingua tedesca delle direttive contengono errori di traduzione che, fra l'altro, stravolgono il significato delle disposizioni, pregiudicando in tal modo la posizione giuridica del Consiglio nei negoziati. Tali errori sono stati in ogni caso rilevati nei documenti PE-CONS 53/13, 50/13 e 54/13.

L'Austria e la Germania chiedono pertanto una rapida correzione nella Gazzetta ufficiale e si riservano il diritto di utilizzare le versioni in lingua inglese per l'interpretazione.